

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Berzo Inferiore in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi collegiali del Comune di Berzo Inferiore.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale e che uno o più componenti, collegati per videoconferenza, partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 2 comma 1- lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Sindaco e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.

Art. 4 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio comunale, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti dell’organo collegiale potranno essere collegati per videoconferenza dalla sede comunale.

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 5 – Svolgimento delle sedute

1. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità contenuti dalla normativa vigente.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche i componenti degli organi collegiali si avvalgono di idonei metodi di lavoro che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
4. Il Sindaco o il Vice Sindaco e il Segretario comunale dovranno svolgere le proprie funzioni di Consiglio e di Giunta presso la sala consiliare.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta, del Consiglio o della Commissione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
7. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
8. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti dell'Organo, ad eccezione di chi comunica l'assenza.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

Art. 6 – Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura della seduta;
- la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze e le assenze;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio comunale ed entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.